



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice
dott. Lorenzo Lentini	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 24.1.2020, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **18490/2019** promosso da:

FALLIMENTO N° 234/2017 INDUSTRIE PASOTTI S.P.A. (C.F. 00297220170) con il patrocinio dell'avv. CHIARINI FABIO

RECLAMANTE

contro

ARMANDO PASOTTI (C.F. PSTRND59R02B157D) con il patrocinio dell'avv. FERRARESE ALBERTO e dell'avv. FERRARESE GIOVANNI (FRRGNN73L25B157J) VIA GABRIELE ROSA 71 25121 BRESCIA

RECLAMATO/I

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.1 Con decreto emesso *inaudita altera parte* il 22.11.2019 il giudice designato autorizzava parte ricorrente, FALLIMENTO INDUSTRIE PASOTTI S.P.A. (di seguito il "Fallimento"), "a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili e dei diritto di credito fino alla concorrenza della somma di euro 27.000.000,00 quanto ai resistenti Armando Pasotti, Alberto Pasotti e Giacomo Vittorio Pasotti e fino alla concorrenza della somma di euro 5.900.000.00 quanto ai resistenti Riccardo Rizzola e Daniela Pasotti".

Con la successiva ordinanza, emessa (all'esito del contraddittorio) in data 9.12.2019 e oggetto dell'odierno reclamo, il giudice revocava il provvedimento di sequestro nei confronti di Armando Pasotti e Riccardo Rizzola, alla luce del difetto di *periculum in mora*, e confermava - per il resto - il decreto emesso *inaudita altera parte*.

1.2 Con reclamo depositato il 24.12.2019 il Fallimento chiede la riforma parziale dell'ordinanza, limitatamente alla statuizione nei confronti dell'odierno resistente, Armando Pasotti, concludendo affinché il Collegio voglia autorizzare "il sequestro conservativo di beni mobili e/o immobili di



Pasotti Armando nonché delle somme e cose a lui dovute da terzi, il tutto fino alla concorrenza della somma di Euro 27 milioni, in via solidale con gli altri tre ex amministratori Pasotti Daniela, Pasotti Giacomo e Pasotti Alberto (con conferma integrale del provvedimento concesso in data 9.12.2019 a carico di quest'ultimi) ovvero della differente somma per cui il Collegio Ill.mo riterrà raggiunta la prova ovvero che riterrà di giustizia, con valutazione equitativa”.

In particolare il Fallimento contesta il punto dell'ordinanza in cui si osserva quanto segue: *“Diversa considerazione con riguardo a Pasotti Armando che come i precedenti essere stato consigliere delegato. Armando Pasotti è tuttora proprietario di beni immobili e non risulta aver posto in essere alcun atto volto alla dissipazione del patrimonio nel lungo lasso di tempo intercorso tra la dichiarazione di fallimento e il deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio. Può pertanto escludersi che nei suoi confronti sussistano i presupposti per la conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte”.*

Al riguardo il Fallimento evidenzia la gravità delle condotte poste in essere dal resistente, il quale avrebbe, al pari degli altri amministratori, *“deliberatamente, e per lunghi anni, occultato la perdita del capitale sociale mediante artifici anche contabili di varia natura, primo fra tutti l'iscrizione indebita di imposte anticipate, rendendosi così responsabili non soltanto di illeciti civili, ma anche della violazione di norme penali”.* Sotto diverso profilo il Fallimento sottolinea che *“il provvedimento qui impugnato enuncia soltanto – senza però trarne le debite conseguenze a carico dell'odierno reclamato – il rilevante fatto del pericolo da infruttuosità, derivante dalla incapienza patrimoniale del reclamato rispetto all'ingente danno cagionato”.*

Per quanto concerne il *fumus boni iuris* il Fallimento si riporta al ricorso e condivide le valutazioni contenute nell'ordinanza reclamata, nella parte in cui viene affermato che *“l'iscrizione di ingenti importi per imposte anticipate risulta posta in essere in violazione dei principi contabili che disciplinano la materia”*, stante l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione di tale posta contabile (segnatamente la ragionevole certezza di realizzare futuri redditi imponibili). Eliminando gli effetti della suddetta voce di bilancio, il capitale sociale della fallita sarebbe risultato perso sin dall'esercizio sociale 2013, con la conseguenza che gli amministratori avrebbero dovuto attivarsi ai sensi dell'art. 2446 c.c.. L'indebita prosecuzione dell'attività sociale fino alla data del fallimento avrebbe generato un danno ascrivibile agli amministratori ai sensi dell'art. 2486 c.c. e quantificato, nei limiti cognitivi propri della fase cautelare, nell'importo di euro 34.548.787, corrispondente al *“differenziale dei patrimoni netti tra la data della causa di scioglimento e la data del fallimento”.* Una volta dedotti i costi conservativi di una ipotetica liquidazione, come stimati dal ricorrente, si giunge alla somma di 27 milioni di euro, sino alla concorrenza della quale è stato autorizzato il sequestro conservativo nei confronti degli altri amministratori.



1.3 Armando Pasotti, costituitosi con memoria del 22.1.2020, chiede “*respingersi il reclamo, con il favore delle spese*”. Contesta le argomentazioni avversarie in punto di *periculum in mora*, osservando di non avere compiuto alcun atto dissipativo, come del resto rilevato nell’ordinanza reclamata, e di non avere posto in essere pagamenti preferenziali. Evidenzia che l’incapienza patrimoniale del debitore non può costituire, da sola, un elemento sufficiente per la concessione del sequestro (cfr. Trib. Milano 27.3.2019), specialmente ove la stessa sia ricavata in rapporto a domande contrassegnate, come nel caso in esame, da un *quantum* risarcitorio “vertiginoso”.

Sotto il profilo del *fumus* osserva che l’unica contestazione ritenuta verosimile nell’ordinanza attiene alla “*iscrizione di ingenti importi per imposte anticipate*”, considerazione che dovrebbe indurre a “*ridimensionare l’aspetto quantitativo della pretesa fatta valere dal curatore*”.

Sottolinea infine che, “*pur ipotizzando in astratto una sentenza pronosticabile che sanzioni le sole “imposte anticipate” (ipotesi che il resistente Pasotti contesta, ma tale è, ad oggi, il fumus che sorregge l’ordinanza Busato) il raffronto non va più eseguito con i beni dei soli amministratori, ma anche con quelli di sindaci e revisori, così che non si giustificano le illazioni di inconsistenza patrimoniale sulle quali fa leva la difesa avversaria*”.

1.4 All’udienza del 24.1.2020, all’esito della relazione e della discussione, il Collegio si riservava.

2. Il reclamo è fondato.

2.1 Con riguardo al *fumus boni iuris*, il Collegio osserva preliminarmente che l’odierno resistente non ha mosso specifiche contestazioni avverso l’ordinanza, concludendo per il rigetto del reclamo.

Con la propria memoria di costituzione, in particolare, Pasotti argomenta in punto di *periculum*, ma non si sofferma sulle puntuali motivazioni contenute nell’ordinanza, che peraltro non è stata reclamata da alcuno degli amministratori soccombenti in primo grado.

Pertanto, anche alla luce della posizione processuale di parte resistente, il Collegio ritiene che allo stato degli atti le censure mosse dal Fallimento agli amministratori, con riferimento alla indebita prosecuzione dell’attività sociale a capitale perso, possano considerarsi supportate da *fumus* sufficiente alla concessione del provvedimento cautelare.

Nei limiti cognitivi propri della fase, quindi, il Collegio non può che confermare le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure in punto di *fumus boni iuris*, valutazioni da intendersi qui richiamate integralmente.

2.2 Sotto il profilo del *periculum in mora* va preliminarmente richiamato il consolidato orientamento di questo Tribunale, secondo il quale il requisito del *periculum* può essere integrato, in via alternativa, da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio liquidità dei beni ivi inclusi) o quantitativo, in rapporto all’entità del credito fatto valere, ovvero da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove



quest'ultimo agisca con modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento.

Premesso detto orientamento, che peraltro corrisponde all'opinione tuttora largamente prevalente nella giurisprudenza di merito, il Collegio non ravvisa preminenti ragioni per discostarsene, avuto riguardo anche all'esigenza di assicurare un ragionevole livello di prevedibilità delle decisioni, sotto il profilo territoriale e della materia trattata.

Calati i suddetti principi nel caso in esame, la ricorrenza del requisito del *periculum* a livello oggettivo non è revocabile in dubbio (l'incapienza patrimoniale del resistente rispetto all'ingente credito fatto valere dal Fallimento è infatti pacifica): osservato poi che la quantificazione del potenziale pregiudizio effettuata dal giudice di prime cure non è oggetto di motivata contestazione in questa sede, il requisito del *periculum in mora* deve ritenersi sussistente, quanto meno sotto il profilo oggettivo.

Né possono rilevare in proposito le considerazioni di parte resistente sulla solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, atteso che proprio la natura solidale dell'obbligazione comporta la possibilità che ciascun amministratore convenuto sia chiamato a rispondere per l'intero del danno.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni il sequestro conservativo va autorizzato nei confronti di Armando Pasotti sino alla concorrenza della somma di euro 27.000.000,00=, come originariamente statuito con il decreto emesso *inaudita altera parte* e poi confermato nei confronti degli altri amministratori resistenti.

In ordine alle spese del procedimento di sequestro e del presente reclamo si provvederà in sentenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli artt. 671 e 669 *terdecies* c.p.c., decidendo in via cautelare e in camera di consiglio, in accoglimento del reclamo

AUTORIZZA

parte reclamante Fallimento Industrie Pasotti s.p.a. a eseguire, secondo le norme di legge, il **sequestro conservativo**, anche presso terzi, di beni mobili, immobili e crediti di qualunque natura, di proprietà, titolarità e comunque di pertinenza di ARMANDO PASOTTI, come identificato in atti, fino alla concorrenza della somma di euro **27.000.000,00=** (ventisette milioni/00).

Assegna a parte reclamante termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito nei confronti di Armando Pasotti.



Spese al merito.

Si comunichi.

Brescia, 24.1.2020

Il Presidente
dott. Raffaele Del Porto

